Comune di Lipari
Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE

ORDINANZA N. 50 del 14-08-2024

Oggetto:	**Regolamentazione della scalata al vulcano dell'isola di Stromboli seguito del cambio del livello di allerta da ARANCIONE a GIALLO con fase operativa di attenzione**

L'anno duemilaventiquattro addì quattordici del mese di agosto,

Il SINDACO

PREMESSO che con nota prot. n. DPC-DPC_Generale-P-STELEX-0035055-04/07/2024 il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha provveduto a comunicare il livello di allerta rosso con fase operativa di preallarme in relazione all'evento eruttivo del 4 luglio del c.a.;
- Che con nota prot. n. 26776 del 6.07.2024, diretta al Presidente della Regione Siciliana e per conoscenza al Dirigente Generale del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, avente per oggetto "Richiesta attivazione procedura per la valutazione del riconoscimento dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 1 del 2.01.2018 nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompreso nel Comune di Lipari, in relazione all'evento eruttivo 2024.", lo scrivente ha provveduto a richiedere quanto in oggetto della nota di cui trattasi;
- Che, intanto, anche il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha richiesto, con nota prot. n. 28396 del 5.07.2024, alla presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento Nazionale di Protezione Civile – lo stato di mobilitazione ai sensi dell'art. 23 e 24 del D.Lgs n. 1 del 2.01.2018;
- Che, di conseguenza, è stato dichiarato, con D.M. dell'8.07.2024, lo stato di Mobilitazione Nazionale del Servizio Nazionale di Protezione Civile in conseguenza dei già menzionati eventi eruttivi;
- **Che** a seguito della riunione della Commissione Grandi Rischi tenutasi il 23 luglio 2024, il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, con nota prot. n. 35358 del 23 luglio 2024, ha disposto la variazione del livello di allerta da "ROSSA" – attività eruttiva molto alta – ad

"ARANCIONE" – attività eruttiva alta – mantenendo la fase operativa di "PREALLARME" per la prosecuzione dell'attività di presidio tecnico - scientifico e operativo per il COA di Stromboli;
- **Che** a seguito della successiva riunione della Commissione Grandi Rischi tenutasi l'8 c.m., il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, con nota prot. n. 40922 del 9 agosto 2024, ha disposto la variazione del livello di allerta da "ARANCIONE" – attività eruttiva alta – a "GIALLO" – attività eruttiva da bassa a media – modificando altresì la fase operativa nazionale da "PREALLARME" ad "ATTENZIONE" continuando a garantire la presenza presso il C.O.A. – Centro Operativo Avanzato – di Stromboli di proprio personale per supportare l'operatività della Struttura Regionale di Protezione Civile;
RICHIAMATE le precedenti Ordinanze riguardanti la "Regolamentazione della scalata al vulcano dell'isola di Stromboli", per ultime l'Ordinanza n. 42 del 27 luglio 2024;
VISTA la nota prot. n. 40631 del 12 agosto 2015, avente per oggetto "Isola di Stromboli – Piano Nazionale di emergenza a fronte di eventi vulcanici di rilevanza nazionale", con la quale il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile "*Facendo seguito della nota prot. n. EME/35551 del 10.07.2015, si intende definitivamente approvato il documento di Piano nazionale di emergenza a fronte di eventi vulcanici di rilevanza nazionale per l'Isola di Stromboli, che a ogni buon fine si rende nuovamente disponibile, completo di tutti gli allegati.*";
CONSIDERATO che il già menzionato Piano, per ciò che concerne la fase operativa di attenzione prevede:
"*FASE OPERATIVA DI ATTENZIONE"*
Comune di Lipari
Verifica la propria pianificazione di emergenza e attua quanto previsto dalla stessa ed in particolare:

- *Riceve aggiornamenti e informazioni dal DRPC.*
- *Informa della situazione in atto il Presidente della Circoscrizione di Stromboli;*
- *Informa della situazione in atto la popolazione residente e i turisti presenti sull'isola;*
- *Sulla base delle informazioni circa le condizioni dello stato di attività del vulcano e delle valutazioni tecnico-scientifiche fornite dai CdC e di rischio della Regione Siciliana, valuta l'emanazione di un'ordinanza di regolamentazione dell'accesso alla parte sommitale del vulcano e di altre zone dell'Isola;*
- *In caso di emissione dell'ordinanza di regolamentazione dell'accesso alle aree sommitali del vulcano informa i Presidenti della Circoscrizione di Stromboli, Vulcano, Panarea e Alicudi-Filicudi, la Prefettura UTG di Messina, i Carabinieri ed il Centro Escursioni delle Guide alpine-vulcanologiche di Stromboli., i CdC, il DRPC e il DPC.*

CONSIDERATO, altresì, che in sede di riunione dell'Unità di crisi tenutasi il 5 c.m. era già stata avanzata la proposta di valutare i provvedimenti emessi in ordine al precedente livello di allerta;
VISTA richiesta del Gruppo delle Guide Alpine e Vulcanologiche di Stromboli, datata 20 luglio 2024 e registrata al protocollo generale del Comune di Lipari al n. 29506 del giorno dopo, con la quale è stata chiesta l'autorizzazione, in deroga alle limitazioni di accesso disposte con Ordinanza Sindacale n. 35/2024 ad effettuare la manutenzione dei sentieri a seguito dell'autorizzazione del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale - Servizio 13 - prot. n. 49451 del 23 maggio 2024;
RICHIAMATA l'autorizzazione prot. n. 29634 del 24.07.2024 riguardante l'accesso ai sentieri per la loro manutenzione ordinaria da parte del Gruppo delle Guide Alpine e Vulcanologiche di Stromboli;

VISTA la PEC del 27.07.2024, assunta al protocollo del Comune al n. 30074 dello stesso giorno, con la quale la Cooperativa di guide vulcanologiche Magmatrek di Stromboli ha comunicato la conclusione del decespugliamento del sentiero "Natura";
VISTA la PEC del 4.08.2024, assunta al protocollo del Comune al n. 31144 del giorno dopo, con la quale la Cooperativa di guide vulcanologiche Magmatrek di Stromboli ha comunicato " --- che il decespugliamento del sentiero che collega il sentiero Natura al belvedere di quota 400 mt e delle piazzuole di osservazione è stato completato.";
CONSIDERATO che gli interventi di manutenzione sul sentiero di salita al cratere, dall'Osservatorio fino a quota 290, sono compresi nella perizia redatta dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e dall'Autorità di Bacino, e saranno eseguito in amministrazione diretta Dal Dipartimento dello Sviluppo Rurale, Ente gestore della RNOI Isola di Stromboli e Strombolicchio, nel prossimo mese di settembre;
RAVVISATA la necessità di adottare nuova ordinanza in merito consentendo sul versante di Stromboli la scalata libera fino all'Osservatorio (100 mt s.l.m.), e con guide autorizzate fino a quota 400, esclusivamente attraverso il sentiero "Natura" e la Strada vicinale Parroco, come da cartografia allegato "A", mentre sul versante di Ginostra la scalata libera fino a quota 130 e con guide autorizzate fino a quota 400 lungo il sentiero "Punta Corvi";
RITENUTO, per quanto sopra, di dover revocare l'Ordinanza n. 42 del 27.07.2024, sopra richiamata, e ogni eventuale ulteriore provvedimento in contrasto e/o difforme dal presente;
DATO ATTO della titolarità di competenze attribuite ed esercitate dal Sindaco, quale Autorità di Protezione Civile al fine di prevenire ogni situazione di rischio o pericolo per la pubblica incolumità;
VISTO l'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile);
VISTO l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

1) Consentire sul versante di Stromboli la scalata libera fino all'Osservatorio (100 mt s.l.m.), e con guide autorizzate fino a quota 400, esclusivamente attraverso il sentiero "Natura" e la Strada vicinale Parroco, come da cartografia allegato "A", mentre sul versante di Ginostra la scalata libera fino a quota 130 e con guide autorizzate fino a quota 400 lungo il sentiero "Punta Corvi"
2) Attuare ogni misura comportamentale di autoprotezione riportata nell'allegato "B" della presente ordinanza.
3) L'accesso è consentito previa consultazione dei bollettini e comunicati emanati dai Centri di Competenza (CdC) e dal Centro Funzionale Centrale — Settore Meteorologico del Dipartimento della Protezione Civile e del Centro Funzionale Decentrato della Regione Siciliana -, affissi presso il Centro Operativo Avanzato (COA) di Stromboli e disponibili presso i siti web istituzionali dei Dipartimenti Nazionale e Regionale della P.C., assumendo informazioni circa le condizioni dello stato di attività del vulcano uniformandosi alle prescrizioni di cui al già menzionato allegato "A".
4) Revocare l'ordinanza n. 42 del 27.07.2024 in premessa richiamata e ogni eventuale ulteriore provvedimento in contrasto e/o difforme dal presente.

D I S P O N E

- Le guide che contravverranno alle prescrizioni di cui alla presente ordinanza verranno denunciate all'albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche per l'irresponsabile comportamento; a carico delle stesse sarà richiesta, dal Sindaco del Comune di Lipari, all'albo di categoria, l'immediata sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non inferiore ad un mese, senza pregiudizio per le sanzioni penali;
- Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della sua scrupolosa osservanza, anche attraverso controllo e posti di blocco lungo i sentieri di accesso agli alti versanti, e sono chiamati a darne la massima diffusione.

- Che il Responsabile del Servizio di Protezione Civile e il Comandante della P.M. provvedano agli atti discendenti dalla presente Ordinanza.

- La trasmissione della presente ordinanza all'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Messina, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale, all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche operanti su Stromboli, alla Stazione dei Carabinieri dell'Isola di Stromboli e di Panarea, al Corpo di Polizia Municipale, alla Luogotenenza della GdF di Lipari, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Ufficio Protezione Civile Comunale ed alle Compagnie di navigazione.

AVVERTE

a. Che l'inosservanza della presente ordinanza darà luogo all'applicazione della sanzione amministrativa di € 500,00, salvo che non si configuri diversa e più grave fattispecie penalmente perseguibile;

b. Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.N. 241/90 e ss.mm.ii., così come recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 3, comma 4, della L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso amministrativo giurisdizionale, alternativamente, al "Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sezione di Catania" o al "Presidente della Regione Siciliana" ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà affisso all'Albo Pretorio Comunale on-line, per la sua massima diffusione e conoscenza.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

IL SINDACO
Dott. Gullo Riccardo
(Sottoscritto con firma digitale)

Allegato A

Sentieri percorribili

ALLEGATO B (Ordinanza n. 50 del 14 agosto 2024)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL VULCANO STROMBOLI E PER LE ESCURSIONI ACCOMPAGNATE DA GUIDE AUTORIZZATE SINO A QUOTA 400

1. I gruppi di escursionisti, in numero non superiore a 25 (venticinque) persone, dovranno essere accompagnati da una guida alpina e/o vulcanologica regolarmente autorizzata, la quale potrà essere coadiuvata da un esperto di primo soccorso;
2. La guida alpina e/o vulcanologica dovrà essere identificabile da un apposito tesserino riportante foto, generalità, qualifica, bollino dell'anno in corso e numero di iscrizione all'albo Regionale delle Guide Alpine e Vulcanologiche. Il tesserino dovrà essere rilasciato dal Collegio nazionale delle guide alpine italiane o da altri collegi di guide alpine affiliate all' *Union Internationale des Associations de Guides de Montagnes* (UIAGM o equivalente);
3. Le escursioni sono consentite dalle ore 11:00 e fino alle ore 24:00, intesi come limiti orari per la presenza al di sopra delle quote interdette.
4. È fatto divieto di accedere, transitare e sostare al di sopra delle quote interdette, dalle ore 24:00 alle ore 11:00.
5. L'accesso ai versanti del vulcano si snoda attraverso un percorso impegnativo ed è quindi necessario che la guida autorizzata verifichi l'adeguatezza dei materiali e delle attrezzature di cui l'escursionista deve essere dotato (scarpe da trekking, indumenti adeguati, lampada, acqua, cibo, ecc.);
6. Le guide autorizzate dovranno scrupolosamente osservare e fare osservare le norme e le limitazioni che regolano l'accesso al vulcano; inoltre dovranno fornire agli escursionisti una dettagliata informazione sulle difficoltà e sui rischi cui potranno andare incontro durante la visita al vulcano. In particolare, è fatto obbligo alle guide alpine e vulcanologiche di:
   - essere sempre in contatto radio tra loro e organizzare singolarmente o in gruppo un punto di ascolto nell'abitato, che deve essere costantemente presidiato durante le escursioni e che, in caso di emergenza, possa attivare i soccorsi.
   - assicurare il collegamento radio e telefonico tra i gruppi che effettuano l'escursione e i presidi istituzionalmente preposti alle attività di soccorso e protezione civile (Carabinieri/Soccorso Alpino della Guardia di Finanza vigili Urbani/Associazioni di volontariato);
   - rendere disponibili generi di primo soccorso ed attivare il pronto intervento, al fine di intervenire tempestivamente in caso di incidenti, attraverso soggetti preposti a tali funzioni ed adeguatamente operanti sul territorio; allo scopo, si potrà fare ricorso ai servizi di medicina territoriale e ad Associazioni di volontariato;

a) Prima dell'escursione, la guida autorizzata avrà l'obbligo di far firmare agli escursionisti una liberatoria (scritta in quattro lingue), riguardante i rischi e l'imprevedibilità, anche nell'ordinario, dell'attività del vulcano, allo scopo di informarli, senza incomprensioni ed equivoci, contribuendo in tal modo ad una reale presa di coscienza dei rischi che corrono e sollevando da eventuali responsabilità le guide stesse e le Autorità. Tali liberatorie verranno custodite presso le sedi delle varie agenzie di Guide presenti sull'isola e rese disponibili ad eventuali richieste delle Autorità competenti;

b) Le liberatorie sopra citate devono riportare la dichiarazione del singolo escursionista, di essere a conoscenza dei rischi connessi con l'escursione e devono inoltre contenere

l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, per finalità di protezione civile, ai sensi del D.Lgs n.196 del 30.06.2003;

c) **Prima dell'inizio dell'escursione le guide dovranno trasmettere via e-mail (protezionecivile@bcomunelipari.it) al "Servizio di Protezione Civile del Comune di Lipari":**

   Il percorso e gli orari di partenza e di rientro previsti;

   L'elenco nominativo delle persone che accompagneranno, con relativi recapiti da contattare in caso di necessità;

   La dichiarazione di essere in possesso delle liberatorie firmate da tutti gli escursionisti;

   Eventuali variazioni delle notizie sopra riportate (ad es. rinunce all'escursione) devono essere tempestivamente comunicate dalle guide, a mezzo fax, o, ad escursione in corso, via radio;

d) Al di sopra dei 290 metri., gli escursionisti dovranno essere dotati di casco protettivo omologato da montagna (UIAA) CE e mascherina monouso (distribuiti a cura delle guide) che protegga le vie respiratorie dalle possibili polveri;

e) La guida alpina e/o vulcanologica avrà la responsabilità delle persone che accompagna, assumendo la decisione di intraprendere o meno l'escursione e con quali modalità, sulla base delle condizioni meteo, delle condizioni del vulcano e della propria esperienza professionale. La guida sarà responsabile della scelta dei percorsi da seguire, secondo le condizioni del momento, sia in fase di ascesa che di discesa;

f) La guida svolge la propria attività per escursioni individuali o di gruppo. Per le escursioni oltre i 290 ed entro i 400 metri s.l.m., ogni guida può comunque accompagnare fino ad un massimo di 25 (venticinque) escursionisti. Il numero massimo di escursionisti che possono accedere contemporaneamente al di sopra della quota dei 290 metri, non può eccedere le 75 (settantacinque) unità (3 gruppi da max 25 escursionisti).

g) Le guide dovranno organizzare l'avvicendamento delle comitive, disciplinando e organizzando il flusso degli escursionisti lungo i sentieri. A tal fine le guide alpine e/o vulcanologiche di Stromboli sono tenute ad autoregolamentare le escursioni.

h) Durante l'escursione le guide autorizzate, al fine di monitorarne continuamente la posizione e poter eventualmente indirizzare opportunamente i soccorsi in caso di incidente, dovranno comunicare la posizione e i loro eventuali spostamenti al/ai centro/i di ascolto presenti nell'abitato di Stromboli;

i) La guida si impegna a fornire tempestive informazioni al Servizio Comunale di Protezione Civile, su eventuali situazioni significative riscontrate durante le escursioni, se del caso questo informerà il Sindaco per gli opportuni adempimenti, e per informazione la stazione dei Carabinieri e il COA;

j) All'insorgere di situazioni di maggior pericolo, direttamente riscontrate dalle guide ovvero comunicate, anche attraverso il COA, o dalla comunità scientifica, le guide medesime dovranno sospendere l'attività escursionistica in atto sul vulcano. Detta attività potrà comunque essere sospesa, in qualsiasi momento, con specifica disposizione del Sindaco.

6. Le guide, giornalmente prima dell'inizio delle escursioni, acquisiranno presso il COA, le più complete informazioni disponibili inerenti al vulcano Stromboli, in particolare relativamente a:

- lo stato di attività del vulcano, mediante i bollettini e comunicati emanati dai CdC;
- le previsioni meteo, mediante il bollettino emesso dal Centro Funzionale Centrale —Settore Meteorologico del Dipartimento della protezione civile.

7. Gli escursionisti prenderanno buona nota del materiale informativo redatto in più lingue e disponibile presso le sedi delle guide alpine e/o vulcanologiche nonché il COA di Stromboli, circa i pericoli e i rischi che l'escursione presenta;
8. Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano al personale che effettua attività di protezione civile, monitoraggio, soccorso e controllo del territorio e più specificatamente:
   - personale tecnico scientifico dell'Università di Firenze (UNIFI e dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), per le attività di controllo, monitoraggio e sorveglianza vulcanica;
   - personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Protezione Civile (DPC) in attività d'istituto;
   - personale della Presidenza della Regione Siciliana- Dipartimento della Protezione Civile Regionale in attività d'istituto;
   - le forze dell'ordine;

   Inoltre, laddove ne ricorrano i presupposti e previa autorizzazione del Sindaco, la deroga può applicarsi alle guide alpine/vulcanologiche autorizzate, al personale CNSAS/SAS, al personale della Protezione Civile Comunale e ai volontari di Protezione Civile;

   In ogni caso tutto il personale che usufruisce della superiore deroga, dovrà comunicare al COA il numero delle unità e l'orario di inizio e fine della permanenza nell'area interdetta.

Il Responsabile del Servizio di P.C.
Dott. Domenico Russo